



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

SEGNALAZIONE

ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito

alla delibera della Giunta Regionale Toscana 1048 del 24 settembre 2018, in
materia di erogazione di corsi di formazione esecutore/istruttore per l'impiego dei
defibrillatori semiautomatici esterni

Inviata a:
Regione Toscana

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S3659

Regione Toscana
c.a. Presidente Enrico Rossi
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, a seguito della ricezione di una segnalazione in merito ad alcune criticità concorrenziali contenute nella DGR Toscana 1048 del 24 settembre 2018, nella sua riunione del 31 luglio 2019, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni al fine di rimuovere gli ostacoli all'operatività delle imprese attive nel settore della formazione per l'uso di defibrillatori automatici esterni (DAE).

In particolare, nel richiamare quanto già statuito nei precedenti interventi su questo specifico settore, l'Autorità intende mettere in evidenza le criticità connesse all'introduzione di tariffe massime per lo svolgimento dei corsi di formazione (Sezione IV, art. 2, allegato A della Delibera n. 1048/2018) e all'attribuzione alle Centrali Operative (C.O.) del 118 di un ruolo nella procedura di accreditamento delle imprese che offrono i servizi formativi in concorrenza con le C.O. stesse. A ciò si aggiunga che la DGR Toscana n. 1048/2018 ha attribuito un'esclusiva a favore delle menzionate centrali operative del 118 in relazione alle attività dei corsi di formazione per istruttore BLSD laico e sanitario (sezione I, art. 2, allegato A della Delibera n. 1048/2018).

Con riferimento al primo punto, l'Autorità intende ribadire quanto già ampiamente osservato nei precedenti interventi di *advocacy* ex art. 21 e art. 21 *bis*, legge n. 287/1990, relativi alla disciplina tariffaria per le attività di formazione per l'utilizzo dei DAE introdotta dalla Regione Piemonte¹ e dalla Regione Sicilia². In tali segnalazioni l'Autorità ha evidenziato la contrarietà ai principi concorrenziali dell'imposizione di tariffe fisse e/o massime in quanto idonee, tra l'altro, a facilitare l'allineamento dei prezzi degli operatori sul mercato, favorendo un coordinamento delle politiche economiche delle imprese. Si aggiunga che la previsione di prezzi massimi, se in taluni contesti può svolgere la funzione di contenere il potere di mercato delle imprese ivi operanti, costituisce un intervento regolatorio non giustificato in mercati come quello di cui trattasi, in cui sono attive numerose imprese e che risultano altresì accessibili da parte di potenziali nuovi operatori.

Con riferimento all'attribuzione alle C.O. del 118 di un ruolo nel procedimento di accreditamento (nomina di un rappresentante delle C.O del 118 nel nucleo operativo che svolge l'istruttoria delle domande - Sezione III, art. 4, comma 4), in occasione della citata segnalazione alla Regione Sicilia, l'Autorità ha auspicato una revisione dell'Accordo Stato-Regioni n. 127/CSR del 30 luglio 2015 e della disciplina regionale, al fine di introdurre una più netta distinzione di ruoli tra il soggetto pubblico responsabile dell'accREDITAMENTO e dei controlli sull'attività di formazione, e i soggetti quali le C.O.118, che svolgono attività di formazione in concorrenza con operatori privati accreditati, nonché di semplificare e eliminare qualsivoglia incertezza in ordine alle procedure amministrative per l'accesso all'attività di formazione all'utilizzo dei DAE.

¹ Cfr. ASI254 REGIONE PIEMONTE-TARIFFA IMPOSTA PER ATTIVITÀ FORMATIVA – I PARERE del 18 novembre 2015 e ASI255 REGIONE PIEMONTE-TARIFFA IMPOSTA PER ATTIVITÀ FORMATIVA – II PARERE¹ aventi ad oggetto la fissazione di prezzi fissi e massimi per le attività di formazione per l'utilizzo di DAE, entrambi in Bollettino AGCM n. 4/2016.

² Cfr. ASI378 REGIONE SICILIA/D.A. SALUTE N. 2345 DEL 29 NOVEMBRE 2016 del 26 maggio 2017, in Bollettino AGCM n. 21/2017. Sul punto si veda anche Tar Palermo, 28 agosto 2018 n. 1857 che ha annullato il decreto dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e del Dipartimento Pianificazione Strategica del 29 novembre 2016 numero 2346, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23 dicembre 2016, oggetto della segnalazione dell'Autorità.

In merito all'introduzione di una riserva a favore delle C.O. del 118 in relazione alle attività dei corsi per istruttore BLSD adulto e pediatrico per sanitari e laici, prevista dalla DGR n. 1048/2018, tale esclusiva, limitando l'offerta dei servizi, è idonea a restringere la concorrenza. In particolare, tale restrizione non risulta proporzionata rispetto all'obiettivo di assicurare la qualità dell'offerta formativa, dichiarato nella medesima DGR, atteso che lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure meno restrittive della concorrenza quali, ad esempio, l'individuazione di requisiti obiettivi e non discriminatori, necessari per garantire un livello di preparazione adeguato al ruolo di formatore nei corsi per istruttore BLSD laico e sanitario.

Di conseguenza, le previsioni di cui sopra, già segnalate in altre occasioni dall'Autorità, appaiono in contrasto con i principi di cui al TFUE in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi (articoli 49 e 56) nonché con le disposizioni di cui all'art. 10, par. 1 e 2 e all'art. 14, par. 6 e art. 15, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi") trasposta nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

In conclusione, sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica che la regione Toscana modifichi le disposizioni sopra richiamate, eliminando dalla DGR n. 1048/2018 i riferimenti ai prezzi massimi e riconsiderando il ruolo assegnato alle C.O. del 118 nei termini sopra delineati.

L'Autorità invita a comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n.287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

